



Comune di Riccione

Provincia di Rimini

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROT. SPEC. N°	SOGGETTO PROPONENTE	SOCIETÀ COOPERATIVA "ARIACOOP"		
9	NOMINATIVO FIRMATARIO	BONOMI GIANPIETRO		
	PROT. GEN. N°	34762 35158	DATA	23/09/2013 26/09/2013
	INDIRIZZO IMMOBILE	Via Bormio e via Valtellina		
	RIFERIMENTI CATASTALI	F. n.15 par.lle 582, 583, 584, 585, 606, 607 e 608 (la p.lla 606 è soppressa)		

Il documento che segue è copia autentica informatica del corrispondente documento originale conservato agli atti presso la scrivente Amministrazione.

COMUNE DI RICCIONE			
SERVIZIO PROTOCOLLO			
Prot. <u>36762</u>	Gen. n. <u>06</u>	Cat. <u>01</u>	Fasc. <u>0</u>
23 SET. 2013			
Si trasmette al Dir. del Settore <u>Urbanistico</u>			
Per Inv. Arch. <u>Fecautri</u> Navvio del			
Procedimento ai sensi art. 4 L. 7.8.1990 n. 241			
Il Responsabile.....			

AL Signor SINDACO
 DEL COMUNE DI RICCIONE
 Viale V. Emanuele II, n. 2
 47838 Riccione

Oggetto: **Osservazione alla Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio comunale (RUE) – Variante specifica 2013 - adottata con Delibera di C.C. n° 37 del 04/07/2013.**

Il Sottoscritto Bonomi Gianpietro, nato a Milano il 10/06/1940, residente a San Giovanni in Marignano in Via Ferrara n° 41A, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa "Ariacoop", con sede in via Ferrara, 41A, San Giovanni in Marignano (RN), premesso che la cooperativa di cui sopra ha interesse a verificare la possibilità, in accordo con l'amministrazione, di attuazione di un intervento per la realizzazione di edilizia residenziale con finalità sociali, in particolare con la modalità della "autocostruzione", su un'area di proprietà comunale, sita in Via Bormio, distinta al Catasto Terreni del Comune di Riccione al foglio n.15 part. 582, 583, 584, 585, 606, 607 e 608, in riferimento alla Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) – Variante specifica 2013- adottata con Delibera di C.C. n° 37 del 04/07/2013, con la presente

OSSERVA quanto segue:

- nelle norme della Variante specifica 2013 al RUE adottata, all'articolo 4.2.3 comma 6 Zone Acr5 si rileva che nel caso di Piani Particolareggiati formalmente scaduti il RUE, ai sensi dell'art. 4.2 comma 6 delle N.A. del PSC, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1.1.5, riconferma, di norma, gli allineamenti, le tipologie edilizie, gli interventi ammissibili, gli incrementi della Sue previsti e le prescrizioni di zona contenute nei piani stessi
- nell'ottica di realizzazione dell'intervento di autocostruzione di cui sopra si rende necessario, al fine di ottenere una sostenibilità economica dello stesso, accorpate le tipologie bifamigliari e spostare la volumetria prevista su tre lotti su due soli, nel rispetto delle distanze minime tra fabbricati e dai confini e delle altezze e volumetrie previste dal Piano Particolareggiato

Per quanto sopra osservato ed esposto il Sottoscritto

CHIEDE

che nelle norme della Variante specifica 2013 al RUE da approvare, all'articolo 4.2.3 comma 6 Zone Acr5, venga eseguita la seguente modifica:

- che sia consentita, limitatamente agli interventi per la realizzazione di edilizia residenziale con finalità sociali ed in particolare in "autocostruzione", l'accorpamento delle volumetrie e la modifica alle tipologie edilizie, senza aumento delle Sue previste e nel rispetto delle altezze e delle distanze dai fabbricati e dai confini previste dal Piano Particolareggiato;

a titolo esemplificativo si propone la seguente modifica al testo:


“Nel caso di Piani di Recupero di iniziativa pubblica e di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica, approvati prima dell’entrata in vigore del PSC e ricompresi nella presente Zona Acr5, anche se formalmente scaduti, ad eccezione delle parti dei rispettivi Piani modificate e/o diversamente pianificate dal PSC e/o dal presente RUE, fino a successiva nuova pianificazione da prevedersi con il POC, il RUE, (ai sensi del comma 6, art. 4.2 delle N. di A. del PSC) fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 1.1.5, fatto salva la possibilità di accorpamento delle volumetrie e di modifica alle tipologie edilizie senza aumento delle Sue previste e nel rispetto delle altezze e delle distanze dai fabbricati e dai confini previste dal Piano Particolareggiato limitatamente agli interventi per la realizzazione di Edilizia Residenziale con finalità Sociali, per gli stessi piani, riconferma, di norma, gli allineamenti, le tipologie edilizie, gli interventi ammissibili, gli incrementi della Sue previsti e le prescrizioni di zona contenute nei piani stessi.”

Inoltre, al citato art. 1.1.5 si propone, a titolo esemplificativo, per le stesse finalità di cui sopra, la seguente modifica al testo:

“5bis. Il presente RUE, anche ai sensi dell’art. 17 della L. n. 1150/1942 e s. m. e i., oltre ai casi esplicitamente previsti nei successivi articoli del presente RUE, assicura la continuità temporale dell’applicazione delle previsioni e prescrizioni di carattere architettonico sugli immobili realizzati mediante Piani Urbanistici Attuativi degli strumenti urbanistici previgenti al RUE individuati dal presente comma. L’anzidetta continuità applicativa sugli immobili di cui sopra, qualora gli stessi siano oggetto degli interventi edilizi ammessi dalle norme delle zone di cui al presente RUE successivamente alla data di scadenza dei suddetti Piani, è assicurata mediante l’obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni: per gli edifici rispetto degli allineamenti, delle tipologie edilizie e dell’area di sedime (SO - vedi art. 1.3.3) se ed in quanto prescritti dai relativi medesimi Piani Attuativi ancorché formalmente scaduti; tali prescrizioni si applicano esclusivamente a quei Piani Urbanistici Attuativi, quali i P.E.E.P., i Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e i Piani di Recupero, ecc., anche successivamente alla rispettiva data di scadenza dei medesimi Piani, individuati nell’apposita tav. n. 4 del presente RUE. Al POC è comunque riservata la possibilità di una diversa applicazione delle disposizioni di cui sopra. E’ inoltre fatta salva la possibilità, limitatamente agli interventi per la realizzazione di Edilizia Residenziale con finalità Sociali, di accorpamento delle volumetrie e di modifica alle tipologie edilizie senza aumento delle Sue previste e nel rispetto delle altezze e delle distanze dai fabbricati e dai confini previste dal Piano Particolareggiato.”

Distinti saluti.

Il Sottoscritto


Bonanni Gianpietro

ARIACOOP Società Cooperativa
Iscr. Albo Nazionale Società Cooperative al N° A111192
Via Ferrara, 41A
47842 San Giovanni in Marignano (RN)
Cod. Fisc. e Part. IVA: 03 354 120 408

COMUNE DI RICCIONE
SERVIZIO PROTOCOLLO
Prot. 35158
Gen. n. Cat. 06 Cl. 01 Fasc. 0
26 SET. 2013
Si trasmette al Dir. del Settore *Urbanistica*
Ing. Arch. *Fecantoni* *Piemonte*
Procedimento ai sensi art. 4 L. 7.8.1990 n. 241
Il Responsabile.....

AL Signor SINDACO
DEL COMUNE DI RICCIONE
Viale V. Emanuele II, n. 2
47838 Riccione

Oggetto: **Annullamento Osservazione alla Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio comunale (RUE) – Variante specifica 2013 - adottata con Delibera di C.C. n° 37 del 04/07/2013.**

Il Sottoscritto Bonomi Gianpietro, nato a Milano il 10/06/1940, residente a San Giovanni in Marignano in Via Ferrara n° 41 A, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa "Ariacoop", con sede in via Ferrara, 41°, San Giovanni in Marignano (Rn), con la presente

ANNULLA L'OSSERVAZIONE presentata in data 23/09/2013

in riferimento alla **Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) – Variante specifica 2013-** adottata con Delibera di C.C. n° 37 del 04/07/2013, su un area di proprietà comunale, sita in Via Bormio, distinta al Catasto Terreni del Comune di Riccione al foglio n.15 part. 582, 583, 584, 585, 606, 607 e 608,

Distinti saluti.

Il Sottoscritto

Bonomi Gianpietro

ARIACOOP Società Cooperativa
Iscr. Albo Nazionale Società Cooperative al N° A111192
Via Ferrara, 41A
47842 San Giovanni in Marignano (RN)
Cod. Fisc. e Part. IVA: 03 354 120 408

Bonomi Gianpietro